STUDIO ROSSI & PARTNERS
Commercialisti & Consulenti del Lavoro
Via F. Ferrucci 6 - 20145 Milano Tel. 02.55187013 - Fax 02.5469729
www.studiorossipartners.it email: info@srpstudio.it

Informativa per la clientela di studio

N. 13 del 28.09.2020

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: OBBLIGO COMUNICAZIONE DOMICILIO DIGITALE ENTRO IL 1 OTTOBRE 2020

Gentile Cliente,
con la presente ricordiamo che entro il prossimo 1 ottobre 2020 tutte le imprese e i professionisti iscritti ad Albi o elenchi sono tenuti a comunicare, se non lo hanno gia fatto, il proprio domicilio digitale – email pec.

DEFINIZIONE

Il "**domicilio digitale**" è un recapito legato ad un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o un servizio di recapito certificato qualificato, da dichiarare alla Pubblica Amministrazione.

L'articolo 37 della Legge 120/2020, ha previsto specifiche sanzioni pecuniarie per le società che non provvederanno alla comunicazione del domicilio digitale, con assegnazione d'ufficio da parte del Conservatore del Registro Imprese del domicilio stesso. I professionisti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale riceveranno una diffida ad adempiere da parte del proprio Ordine o Collegio.

OBBLIGO PER LE SOCIETA' E IMPRESE INDIVIDUALI

Molte imprese non hanno mai adempiuto all'obbligo di comunicazione al Registro Imprese dell'indirizzo pec ovvero sono in possesso di indirizzi non più attivi: il nuovo termine introdotto dall'articolo 37, D.L. 76/2020 introduce anche un regime sanzionatorio per l'inosservanza degli obblighi, sostituendo il termine "pec" con quello di "domicilio digitale" di modo da coordinare la terminologia a quella del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).

Le **imprese costituite in forma societaria** che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale incorreranno nella **sanzione amministrativa da 206 euro a 2.064 euro**, con assegnazione d'ufficio di un nuovo domicilio digitale.
Le **imprese individuali** che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale incorreranno nella **sanzione amministrativa da 30 euro a 1.548 euro.**
L'ufficio del Registro Imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegnerà d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle CCIIA.

Prima di procedere a qualsiasi comunicazione o variazione, le Camere di Commercio hanno invitato le imprese a:
- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale;
- controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro Imprese;
- in mancanza di un domicilio digitale attivo, richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro Imprese.

Per verificare l'avvenuta iscrizione del domicilio digitale al Registro Imprese è possibile consultare una visura aggiornata oppure ricercare l'impresa al link www.registroimprese.it digitando il nome dell'impresa e la provincia di appartenenza.

OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI AD ALBI ED ELENCHI

Mentre per le imprese è stato fissato il termine del 1° ottobre 2020 per comunicare il domicilio digitale, per i professionisti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale non è stato previsto alcun termine normativo entro cui provvedere, ma solo l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di inadempienza.
I professionisti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale riceveranno una diffida ad adempiere entro 30 giorni da parte del proprio Ordine o Collegio di appartenenza, che ha a sua volta l'obbligo di trasmettere i dati al Registro Ini-pec. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza comminerà la sanzione della sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

Si precisa che l'articolo 37, D.L. 76/2020 detta specifici obblighi soltanto con riferimento ai professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato: pertanto, i professionisti non iscritti ad alcun Albo non sono tenuti ad alcun adempimento.

Per i Clienti dello Studio in concreto come operare

Vi invitiamo a verificare:
- che l'indirizzo digitale (email pec) sia attivo valido e funzionante
- che sia stato comunicato al registro imprese e che lo stesso compaia sulla visura camerale

quindi a provvedere a:
- Nel primo caso, qualora mancante o non funzionante, vi esortiamo ad attivare un nuovo indirizzo email pec.
- Nel secondo caso vogliate provvedere, anche delegando lo studio, a comunicare il vostro indirizzo digitale al registro imprese.

<u>Al fine di mantenere correttamente aggiornati i nostri archivi vi invitiamo a comunicarci il vostro nuovo indirizzo digitale – email pec e/o confermarci quello esistente.</u>

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Distinti saluti

STUDIO ROSSI & PARTNERS